
LETTERA APERTA

Quando a spegnere il web in Italia non è un giudice nazionale ma un ente privato statunitense

Le implicazioni sociali di un atto di censura extraeuropeo

Alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen

Alla Presidente del Consiglio dei Ministri On. Giorgia Meloni

e p.c.

Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale On. Antonio Tajani

Al Ministro dell'economia e delle finanze On. Giancarlo Giorgetti

Al Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta

1. Il fatto

Il 26 agosto 2026 l'Office of Foreign Assets Control (OFAC: l'ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che compila le liste dei soggetti colpiti dalle sanzioni americane, ne sorveglia l'applicazione e concede le deroghe, decide in via amministrativa, senza che l'interessato venga ascoltato, e chi vuole uscire dalla lista deve chiederlo allo stesso ufficio che ce l'ha messo) ha inserito Autistici/Inventati nell'elenco dei soggetti designati come terroristi globali. La designazione che ha avuto gravi ricadute nazionali nel contesto italiano, si fonda sulla normativa statunitense, ovvero sull'ordine esecutivo 13224, il provvedimento che il presidente degli Stati Uniti ha firmato il 23 settembre 2001, dodici giorni dopo gli attentati di New York e Washington: consente al governo statunitense di iscrivere in una lista chi ritiene fornisca sostegno finanziario, materiale o tecnologico ad attività terroristiche, e l'iscrizione congela i beni dell'iscritto e vieta a chiunque sia soggetto al diritto statunitense di intrattenere rapporti con lui. Tutto questo senza contraddittorio.

Autistici/Inventati è un'associazione italiana che dal 2001 fornisce caselle di posta, liste di discussione e spazio web a comitati di quartiere, associazioni, redazioni e singoli cittadini, con sede, soci e attività in Italia.

Nei giorni successivi la designazione ha prodotto per intero i suoi effetti, senza che alcuna autorità italiana o europea fosse chiamata a pronunciarsi. Il 28 agosto il dominio autistici.org è diventato irraggiungibile, perché il Public Interest Registry, l'ente statunitense che assegna i nomi di dominio in «.org», ha applicato la lista. PayPal

ha congelato i fondi dell'associazione. Banca Etica ha sospeso il conto corrente in via cautelare, dichiarando pubblicamente di non condividere la designazione e di non disporre di alternative: conservando il rapporto si sarebbe esposta alle sanzioni secondarie, cioè alle misure che gli Stati Uniti applicano a chi continua a trattare con un soggetto designato, e avrebbe messo a rischio l'accesso ai circuiti internazionali di pagamento dei propri 130.000 clienti, estranei alla vicenda. Il 6 settembre Autistici/Inventati ha annunciato la sospensione di tutti i servizi. Fra la designazione e la chiusura sono passati undici giorni; l'associazione operava da venticinque anni.

Nessun giudice italiano ha deciso alcunché. Nessun giudice europeo ha deciso alcunché. Nessuna autorità italiana o europea ha mai contestato all'associazione un illecito, né le ha mai rivolto un ordine di rimozione. La licenza generale 36, con cui l'OFAC ha aperto una finestra per le operazioni di chiusura, è scaduta il 25 settembre 2026.

2. Perché la vicenda non riguarda una sola associazione

Chi scrive questa lettera non prende posizione sul merito delle accuse formulate dall'amministrazione statunitense, e non ha bisogno di prenderla: quale che ne sia il fondamento, quelle accuse non sono state esaminate in contraddittorio davanti ad alcuna autorità che risponda al nostro ordinamento, e chi le subisce non ha avuto modo di difendersi davanti a un giudice italiano o europeo. È su questo che chiediamo una risposta, e non sulle opinioni di nessuno.

La platea di entità della società civile che è stata messa a tacere sopprimendo Autistici/Inventati non è un'infrastruttura militante: sono parrocchie, redazioni locali, comitati di quartiere, sindacati, studi professionali. Il nome di dominio con cui un'associazione si fa trovare, la casella con cui scrive ai propri soci, il conto su cui riceve le quote e il circuito con cui incassa le donazioni sono, in larga parte, servizi che rispondono a leggi diverse da quelle italiane ed europee. Chiunque in Italia usi un dominio in «.org» o in «.com», un conto presso una banca che opera in dollari o un circuito di pagamento statunitense si trova oggi nella stessa posizione, e lo scoprirebbe allo stesso modo, cioè una mattina, dai giornali.

Il caso non è isolato nella sua logica. Da anni le organizzazioni della società civile europea registrano conti chiusi, pagamenti rifiutati e servizi interrotti per effetto di liste di proscrizione compilate fuori dall'Unione, senza che esista una sede in cui contestarle. Quello che cambia, qui, è la scala: per la prima volta un'intera infrastruttura di comunicazione italiana è stata spenta, e le istituzioni italiane ed europee lo hanno appreso a cose fatte.

3. Il principio

L'articolo 15 della Costituzione stabilisce che «la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili», e che «la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». La stessa garanzia si ritrova nell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e negli articoli 11 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che alla libertà di espressione affiancano il diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice.

Nessuna di queste norme è stata formalmente violata, e questo è il punto più grave. L'articolo 15 vincola la Repubblica, non vincola un registro di domini né un intermediario di pagamento che hanno sede altrove e obbediscono ad altre leggi. Le comunicazioni di migliaia di persone sono state interrotte senza l'atto motivato di un'autorità giudiziaria, e tuttavia nessuno, in Italia, ha disobbedito alla Costituzione: l'infrastruttura sulla quale quella libertà si esercita è collocata fuori dalla portata dell'ordinamento che la garantisce. Non si tratta di una garanzia calpestata, ma di una garanzia che non ha più presa sui fatti che dovrebbe regolare, e una garanzia senza presa si ripara con una decisione politica, non con una sentenza.

Vale la pena dirlo con l'esempio più semplice. Se un impiegato delle poste rifiutasse una raccomandata perché il nome del mittente compare in un elenco redatto da un altro Stato, e lo facesse in assenza di qualunque provvedimento italiano, il fatto sarebbe immediatamente riconosciuto come inaccettabile. È accaduto esattamente questo, con la differenza che l'ufficio postale, in questo caso, applica un regolamento scritto altrove, e lo applica legittimamente secondo le regole cui è sottoposto.

4. Che cosa ha reso possibile tutto ciò

Tre condizioni, distinte e tutte e tre correggibili.

La prima è la collocazione dei servizi essenziali. I registri che assegnano i nomi di dominio più diffusi, i circuiti di pagamento, i sistemi di compensazione in dollari e buona parte dei servizi di posta e di archiviazione sono soggetti al diritto statunitense, e lo restano anche quando il cliente, l'attività e i dati si trovano in Europa.

La seconda è l'efficacia delle sanzioni secondarie, che trasferiscono l'applicazione della misura sugli operatori europei: non è un'autorità straniera a chiudere il conto, è la banca italiana che lo chiude per non perdere l'accesso ai circuiti internazionali. Il caso di Banca Etica lo mostra con chiarezza, e va detto con altrettanta chiarezza che l'istituto ha reso pubblico il proprio dissenso, ha interpellato le associazioni di categoria e il Ministero dell'economia e delle finanze, e non ha ricevuto alcuna indicazione

praticabile. Una banca che volesse rifiutarsi, oggi, non ha alle spalle né una norma che la protegga né un'autorità di vigilanza che la copra.

La terza è l'assenza di una procedura europea. Non esiste, nell'Unione, una sede in cui un cittadino o un'associazione colpita da una designazione straniera possa chiederne il riesame, ottenere una verifica dei fatti e, nel frattempo, conservare i servizi indispensabili alla propria attività. Gli strumenti per costruirla esistono già, e sono elencati nelle richieste che seguono.

5. Che cosa chiediamo alla Commissione europea

1. Di riferire al Parlamento europeo con la massima urgenza, entro sei mesi, quali servizi indispensabili all'esercizio della libertà di comunicazione (registri dei nomi di dominio, posta elettronica, archiviazione, sistemi di pagamento e di compensazione) siano ancora oggi soggetti a una giurisdizione extraeuropea, e con quali misure e in quali tempi intenda ridurre tale dipendenza.

2. Di istituire con urgenza una procedura europea di riesame. Chi è colpito da una designazione straniera deve poter chiedere a un punto di contatto presso la Commissione la verifica dei fatti su cui essa si fonda, ricevere una risposta entro un termine certo, che indichiamo in trenta giorni, e vedere informato senza ritardo lo Stato membro in cui risiede. Oggi l'unico rimedio disponibile è la domanda di cancellazione rivolta allo stesso ufficio che ha deciso l'iscrizione.

3. Di estendere l'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96, il cosiddetto regolamento di blocco (la norma che vieta agli operatori europei di dare esecuzione alle misure straniere elencate nel suo allegato, e che oggi comprende soltanto alcune misure statunitensi su Cuba e sull'Iran), alle designazioni fondate sull'ordine esecutivo 13224 quando colpiscono persone fisiche o enti stabiliti nell'Unione nei confronti dei quali nessuna autorità europea abbia in corso un procedimento; e di valutare, ove ne ricorrano i presupposti, il ricorso al regolamento (UE) 2023/2675 sulla reazione alle misure coercitive di paesi terzi.

4. Di colmare la distanza fra la disciplina dei contenuti e quella dell'infrastruttura. Il regolamento sui servizi digitali (il regolamento UE 2022/2065, che dal 2024 stabilisce gli obblighi delle piattaforme e degli intermediari online) impone una motivazione scritta, un reclamo interno e una soluzione stragiudiziale della controversia quando viene rimosso un contenuto; nulla di simile è previsto quando viene ritirato un nome di dominio, chiuso un conto o interrotto un servizio di pagamento, cioè quando a essere spenta non è una frase ma un'organizzazione intera. Chiediamo che la revisione del regolamento estenda quelle tre garanzie minime al livello infrastrutturale.

6. Che cosa chiediamo al Governo italiano

5. Quale iniziativa intende adottare per attivare per via diplomatica, presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la richiesta di motivazione e di riesame della designazione di un ente italiano, come ogni Stato fa per i propri cittadini e le proprie organizzazioni iscritti in liste straniere, e di darne conto al Parlamento.

6. Se intende rendere noto quale istruttoria il Ministero dell'economia e delle finanze abbia svolto quando Banca Etica lo ha interpellato, e quali strumenti abbia individuato. Un intermediario italiano che chiede allo Stato come comportarsi di fronte a una lista straniera ha diritto a una risposta, e il Paese ha diritto di sapere quale sia stata.

7. Se intende sostenere in sede di Consiglio l'estensione dell'allegato del regolamento di blocco, e di promuovere fra gli Stati membri una posizione comune sulle designazioni che colpiscono soggetti europei.

7. Che cosa chiediamo alle autorità di vigilanza

Questa parte si rivolge alla Banca d'Italia e, per quanto di competenza, alla Banca centrale europea e all'Autorità bancaria europea.

8. Di adottare un orientamento di vigilanza che chiarisca che l'intermediario il quale non dà esecuzione a una designazione straniera priva di riscontro in un provvedimento europeo non incorre per ciò solo in un rilievo di vigilanza, e di valutare una garanzia pubblica per il danno derivante dalle sanzioni secondarie. Senza questa copertura, la banca che volesse rifiutarsi metterebbe a rischio i propri clienti, e il regolamento di blocco resterebbe una norma che nessuno può permettersi di applicare.

8. Che cosa facciamo noi

Quanto è accaduto ad Autistici/Inventati potrebbe non essere un episodio isolato, ma finora nessuno ha registrato e resi pubblici i casi. La Rete Diritti Umani Digitali apre una raccolta pubblica delle segnalazioni: conti chiusi o rifiutati, nomi di dominio ritirati, pagamenti bloccati, servizi interrotti per effetto di liste o di decisioni assunte fuori dall'Unione. Ne pubblicheremo un censimento periodico e lo trasmetteremo ai destinatari di questa lettera, perché una decisione politica si prende sui numeri e non sugli allarmi.

Chiediamo ai destinatari una risposta scritta entro il 31 ottobre 2026, e la renderemo pubblica.

Chiediamo alle organizzazioni della società civile, alle associazioni, alle redazioni, agli ordini professionali, alle università e a singole/i cittadine/i di sottoscrivere questa lettera. La sottoscrizione non esprime un giudizio sulle opinioni di Autistici/Inventati:



impegna soltanto a chiedere che nessuna comunicazione, in Italia e in Europa, venga interrotta senza una decisione presa da un'autorità che risponda al nostro ordinamento e davanti alla quale ci si possa difendere.

La licenza generale che consente ad Autistici/Inventati di compiere le operazioni di chiusura è scaduta il 25 settembre 2026. Quello che è accaduto a questa associazione non è più rimediabile. Le misure che chiediamo servono a stabilire che cosa accadrà al prossimo episodio simile. Rimaniamo aperti alla interlocuzione con le entità responsabili dell'assunzione dei provvedimenti richiesti per ulteriori chiarimenti e per facilitare l'iter degli stessi.

Roma, 2 ottobre 2026

Rete Diritti Umani Digitali

Sloweb

The Good Lobby

Hermes Center

Privacy Network

Strali

Period Think Tank

Antigone

Comunicazione pubblica

Italiani Senza Cittadinanza